

Delibera n. 1270 del 25-05-2001 proposta da CASAGRANDA

Legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1, concernente l'eliminazione delle barriere architettoniche in provincia di Trento. Parziale modificazione ed integrazione della deliberazione n. 13845 di data 11 dicembre 1998, concernente i criteri in base ai quali il Servizio Lavori Pubblici degli Enti Locali rilascia il parere sulla deroga alle norme tecniche in riferimento ad obbiettive ragioni connesse alla complessità tecnica ed onerosità economica dell'intervento o alla impossibilità di realizzare l'intervento di adeguamento senza compromettere la funzionalità della attività esercitata.

Il Relatore comunica:

il comma 2 dell'art. 8 della legge provinciale 7 gennaio 1991 n.1, come sostituito con l'articolo 1 della Legge provinciale 10 novembre 2000, n. 14, recita:

"Entro il 31 dicembre 2001 i privati proprietari degli edifici e degli spazi ricadenti nelle tipologie di cui alla lettera a) del comma 1 sono tenuti a rimuovere le barriere architettoniche ovvero a presentare domanda per la concessione delle agevolazioni. La presentazione della domanda sospende l'obbligo di rimozione delle barriere architettoniche fino all'inizio degli interventi da realizzare in applicazione del comma 3".

La lettera a) del comma 1 prevede l'individuazione, da parte della Giunta provinciale, delle tipologie degli edifici e degli spazi che richiedono la rimozione delle barriere architettoniche.

Per effetto del comma 2 sopra citato, quindi, entro

il 31 dicembre 2001, i proprietari di edifici e degli spazi privati aperti al pubblico individuati dalla Giunta provinciale devono eliminare le barriere architettoniche oppure devono presentare domanda per la concessione delle agevolazioni. In caso contrario sono soggetti alle sanzioni previste dall'art. 22 della legge.

In sede di applicazione della legge provinciale n. 1/91 si sono presentati numerosi casi in cui l'intervento di sbarriamento, per la sua natura, prescindeva dalla richiesta di concessione o autorizzazione edilizia al Comune di appartenenza non rientrando in lavori più complessi per cui la normativa in vigore lo richiedeva. Spesso, tali interventi, in attuazione dei criteri individuati con la deliberazione della Giunta provinciale n. 13845 di data 11 dicembre 1998, rientrava nelle fattispecie derogatorie della disciplina in materia di sbarriamento.

Si presenta, quindi, la necessità di disciplinare le modalità procedurali finalizzate all'ottenimento della deroga in presenza di un intervento di eliminazione delle barriere architettoniche per cui non è richiesta la concessione o autorizzazione edilizia.

Si propone, quindi, al fine di evitare l'applicazione delle sanzioni previste ed al fine di ottenere la deroga, di integrare la deliberazione della Giunta provinciale n. 13845 di data 11 dicembre 1998 con il seguente punto:

"3) di autorizzare i proprietari di edifici e di spazi privati aperti al pubblico, quando intendano realizzare un intervento di eliminazione delle barriere architettoniche per cui non è richiesta la concessione o autorizzazione edilizia o denuncia di inizio attività, a presentare formale domanda di deroga, corredata di una planimetria e di una specifica relazione tecnica contenente le motivazioni della richiesta, direttamente alla Struttura provinciale competente in materia di barriere architettoniche. Quest'ultima esprimerà il parere in merito alla deroga richiesta, acquisendo, se necessario, il parere delle altre Strutture provinciali competenti in relazione all'attività esercitata nell'edificio o spazio oggetto della richiesta".

Ai sensi dell'art. 23 della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1, nella seduta del 24 aprile 2001, la Terza Commissione permanente ha espresso, all'unanimità parere favorevole sul presente provvedimento, come comunicato con nota del Presidente del Consiglio della Provincia Autonoma di Trento prot. n. 2957 di data 2 maggio 2001.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la nota del Presidente del Consiglio della Provincia Autonoma di Trento, prot. n. 2957 di data 2 maggio 2001, relativa al parere espresso dalla Terza Commissione permanente nella seduta del 24 aprile 2001;

- visti gli atti in premessa citati;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1) di integrare la deliberazione della Giunta provinciale n. 13845 di data 11 dicembre 1998 con il seguente punto:

"3)di autorizzare i proprietari di edifici e di spazi privati aperti al pubblico, quando intendano realizzare un intervento di eliminazione delle barriere architettoniche per cui non è richiesta la concessione o autorizzazione edilizia o denuncia di inizio attività, a presentare formale domanda di deroga, corredata di una planimetria e di una specifica relazione tecnica contenente le motivazioni della richiesta, direttamente alla Struttura provinciale competente in materia di barriere architettoniche. Quest'ultima esprimerà il parere in merito alla deroga richiesta, acquisendo, se necessario, il parere delle altre Strutture provinciali competenti in relazione all'attività esercitata nell'edificio o spazio oggetto della richiesta";

2) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 24 della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1.

- - - - -